

STATUTO

ASSOCIAZIONE “CONFAGRICOLTURA DONNA”

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SCOPI

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE

Promossa da CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA è costituita l'Associazione Femminile denominata CONFAGRICOLTURA DONNA. La sua durata è illimitata.

L'Associazione condivide gli scopi di CONFAGRICOLTURA, nazionale, regionale e provinciale osservandone gli Statuti e le delibere, anche per quanto non esplicitamente richiamato nel presente Statuto.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è aperta alle donne impegnate nel settore agricolo a qualsiasi titolo:

- imprenditrici agricole
- coltivatrici dirette
- coadiuvanti
- pensionate
- dipendenti
- figure professionali collegate al settore primario
- qualsiasi altra figura interessata al settore agricolo che condivida gli scopi dell'Associazione stessa.

ARTICOLO II

SEDE

L'Associazione CONFAGRICOLTURA DONNA ha sede presso CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA in Via Trotti 122 ad ALESSANDRIA.

ARTICOLO III

SCOPI

L'associazione ha lo scopo di favorire la reciproca conoscenza tra le associate, divulgare informazioni sulle nuove realtà dell'agricoltura, dibattere i problemi della donna inserita nel contesto agricolo, assumendo anche le necessarie iniziative di carattere sindacale al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo delle imprese agricole condotte da donne o nelle quali il loro apporto è significativo e sostanziale, operando per il reale conseguimento della parità uomo-donna nell'esercizio dell'attività agricola e sue connessioni.

L'Associazione contribuirà allo sviluppo dello spirito di solidarietà femminile e raggiungerà i propri fini attraverso la libera discussione.

In particolare l'Associazione si propone di:

- assistere, sotto il profilo organizzativo, giuridico e promozionale, le imprese condotte da donne nell'esercizio della attività agricola svolta ai sensi della specifiche norme in materia;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni, pubbliche, economiche e sociali, ad una maggiore attenzione verso le attività condotte da donne, al fine del raggiungimento della parità uomo donna nell'ambito professionale;
- intervenire presso le diverse sedi istituzionali al fine di promuovere leggi, programmi ed iniziative a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria femminile;
- svolgere attività di divulgazione, informazione e formazione, nonché di aggiornamento professionale in favore delle singole specificità delle categorie associate;

- assumere iniziative volte ad incentivare la multifunzionalità dell'impresa, promuovendo il ruolo della donna nel raggiungimento di tale obiettivo;
- incentivare sotto qualunque forma la presenza della donna nell'impresa agricola, rafforzandone il ruolo decisionale e garantendo pari diritti e doveri nell'esercizio delle diverse mansioni;
- realizzare iniziative che permettano alle donne che hanno ricoperto un ruolo attivo nel settore agricolo di continuare a svolgere una funzione di indirizzo e collaborazione con le unità attive dell'impresa agricola o del settore.

TITOLO II – DELLE ASSOCIATE

ARTICOLO IV ASSOCIATE

Le Associate possono essere Ordinarie e Affiliate.

Sono Associate Ordinarie le imprenditrici agricole a qualsiasi titolo, le coltivatrici dirette attive sul territorio provinciale, nonché le coadiuvanti di imprese agricole associate a Confagricoltura Alessandria.

Si intendono Affiliate tutte le altre figure presenti nel settore primario, in virtù di un rapporto di dipendenza, di precedente ruolo attivo in azienda agricola associata a Confagricoltura Alessandria, di interesse a qualsiasi titolo.

Alle Associate Ordinarie sono riservate le cariche sociali e la possibilità di voto attivo e passivo.

ARTICOLO V ADESIONE

Colei che intende far parte dell'Associazione in qualità di associata deve presentare domanda alla Presidente dell'Associazione. Sulla domanda di ammissione delibera inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda deve avvenire con la maggioranza dei consiglieri presenti ed è comunicato per iscritto all'interessata.

E' ammesso reclamo scritto contro tale decisione da presentare al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.

Qualora il reclamo fosse respinto, non sarà ammessa nuova domanda di iscrizione nei successivi dodici mesi.

ARTICOLO VI OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo per le Associate di osservare il presente Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni degli Organi Statutari, nonché di versare il contributo associativo annuale.

L'impegno dell' Associata dura un anno.

ARTICOLO VII CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Le Associate si impegnano a corrispondere all'Associazione un contributo associativo annuo, differenziato per categoria.

I contributi sono proposti ogni anno dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea delle Associate. A ciascuna associata verrà rilasciata la tessera o documento equipollente all'atto del versamento del contributo associativo.

I contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ARTICOLO VIII

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

La qualità di Associata si perde:

- a) per dimissioni da comunicarsi con lettera indirizzata alla Presidente;
- b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) per inadempimento agli obblighi previsti dallo Statuto o per atto di grave indisciplina.

Sulla perdita della qualità di Associata delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno due terzi dei membri presenti.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO IX

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea delle Associate
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Vice Presidenti
- e) Collegio dei Sindaci
- f) Collegio dei Probiviri

ARTICOLO X

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

L'Assemblea è costituita da tutte le Associate in regola con il pagamento del contributo associativo al 31 dicembre dell'anno precedente la convocazione, le quali potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un'altra Associata avente diritto a partecipare all'Assemblea, designata con delega scritta. Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno; può essere riunita in via straordinaria per iniziativa motivata della Presidente o del Consiglio.

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidente mediante avviso da diramarsi almeno 15 giorni prima della data prestabilita per la convocazione a mezzo lettera, trasmessa anche utilizzando i nuovi sistemi di comunicazione telematica, nonché attraverso pubblicazione su L'Aratro, organo di informazione di Confagricoltura Alessandria.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, le ore fissate per la prima e la seconda convocazione, l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con preavviso di otto giorni rispetto alla data di riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero delle presenti. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza delle votanti. In caso di parità, decide la Presidente dell'Assemblea. Nella determinazione della maggioranza non si terrà conto delle astenute. In caso di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione sono necessarie altre maggioranze di voto (vedasi articoli XX e XXI).

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

L'Assemblea è presieduta di regola dalla Presidente dell'Associazione, salvo impedimento; nel caso sarà sostituito dalla Vice Presidente più anziana.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- la determinazione delle direttive sull'attività dell'Associazione;
- l'elezione di tutte le cariche sociali;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, nonché l'approvazione del contributo associativo annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione e successiva nomina dei liquidatori.

ARTICOLO XI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dalla Presidente, da due Vice Presidenti e da non più di dieci Consiglieri (due per zona geografica).

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade al decadere della Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno in via ordinaria e su convocazione della Presidente ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno.

Per la convocazione, la validità dell'adunanza, le deliberazioni e i verbali del Consiglio Direttivo si osservano le norme stabilite per l'Assemblea.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.

ARTICOLO XII PRESIDENTE

La Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dalla Vice Presidente più anziana.

E' di competenza della Presidente:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

In caso di urgenza la Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Consiglio Direttivo.

La Presidente resta in carica per tre anni ed è eleggibile per tre mandati consecutivi.

ARTICOLO XIII COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina, anche fuori dal proprio seno, un Collegio dei Sindaci, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. I Sindaci effettivi, o, in loro assenza i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XIV COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina un Collegio di tre Proviviri i quali durano in carica tre anni.
L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri organi dell'Associazione.

ARTICOLO XV SEGRETARIA

Per lo svolgimento dell'attività, le iniziative, il coordinamento l'Assemblea dell'Associazione affida l'incarico di Segretaria ad un funzionario di Confagricoltura Alessandria, segnalato dalla stessa.

La carica di Segretaria decade al decadere degli altri Organi Sociali ed è rinnovabile per più mandati.

La Segretaria coadiuva la Presidente nella gestione dell'Associazione, sovrintende agli Uffici ed ai Servizi dell'Associazione. La Segretaria ha potere di firma congiunta a quella della Presidente nella gestione economico-finanziaria.

ARTICOLO XVI TESORIERA

La Segretaria nell'espletamento delle funzioni amministrative relative alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione è coadiuvata da una Tesoriera, incaricata da Confagricoltura Alessandria.

TITOLO IV – PATRIMONI-ENTRATE-BILANCI

ARTICOLO XVII PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti e donazioni spettino o vengano in possesso dell'Associazione, dalle eccedenze attive dei bilanci annuali.

ARTICOLO XVIII ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai contributi associativi annuali delle associate e da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità agli scopi dell'Associazione, dalle eventuali erogazioni e sostegni pubblici ottenuti per il perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO XIX BILANCI

Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea annuale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all'esame del Collegio Sindacale almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO XX MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea. Per la validità di tale deliberazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi delle Associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO XXI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea; per la validità di tale deliberazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate.

ARTICOLO XXII LIQUIDAZIONE

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei Liquidatori composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità di liquidazione.

Il patrimonio dell'Associazione, al netto di eventuali debiti, sarà devoluto a Confagricoltura Alessandria o ad altra Associazione con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO XXIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto acquista validità con la sua approvazione da parte dell'Assemblea e la successiva ratifica del Consiglio Direttivo di Confagricoltura Alessandria, di cui a tutti gli effetti l'Associazione è parte integrante.